

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 909-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dalla 11^a Commissione permanente — Lavoro, emigrazione, previdenza sociale — nella seduta del 22 maggio 1975) degli articoli 1, 2 e 6

dal

disegno di legge n. 909

(« Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie
a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi »)

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, POZZAR, FERMARIELLO, PINTO, PREMOLI,
ARIOSTO, FERRALASCO, PITTELLA, CIPELLINI, CATELLANI e MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1973

Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti comunque la sua opera alla dipendenza di terzi, comprese le amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

L'assicurazione obbligatoria è estesa altresì alle seguenti categorie di lavoratori autonomi soggetti all'assicurazione generale di malattia:

a) coltivatori diretti e loro familiari riconosciuti tali dalla legge 3 febbraio 1970, n. 7, e regolarmente iscritti negli elenchi approntati in conformità dell'articolo 63 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

b) artigiani e loro familiari purchè soggetti all'assicurazione di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

c) commercianti e loro familiari aventi diritto all'assicurazione di malattia di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Art. 3.

Agli oneri derivanti da quanto stabilito all'articolo 2 della presente legge si provvede mediante contributi determinati in base alle seguenti aliquote:

contributo base: 0,0125;

contributo integrativo: 2 per cento.